



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Capitaneria di Porto di BARLETTA

(Via C. Colombo - Tel. 0883/531020 Fax. 0883/533400 – cpbar@pec.trasporti.gov.it – guardiacostiera.it/barletta)

ORDINANZA N° 06/2019

Il Capo del Compartimento Marittimo e Comandante del Porto di Barletta:

- VISTA l'istanza avanzata in data 21/03/2019 ed assunta a prot. n° 4755 nella stessa data con la quale la Ditta "Sub Technical Edil Services s.r.l." - con sede legale in Mola di Bari (BA) in Via Unità d'Italia n. 6 – incaricata dal Comune di Trani richiede l'emánazione di apposita Ordinanza per disciplinare i lavori di "recupero e messa in sicurezza dell'imbarcazione denominata "Miki2" affondata in corrispondenza del pontile B della Darsena Comunale del Porto di Trani". Tale attività sarà effettuata con l'impiego dei mezzi nautici: Motopontone "Eliseo" 5BA859 e Battello Pneumatico "Orca" 1BL457 e da personale subacqueo iscritto nei registri dei sommozzatori;
- VISTA l'autorizzazione nr. 03/2019 in data 22/03/2019 rilasciata dall'Ufficio Locale Marittimo di Trani;
- VISTI gli articoli 116 e 118 del Codice della Navigazione e articolo 204 del relativo regolamento di esecuzione (navigazione marittima) concernenti l'attività dei palombari in servizio locale;
- VISTO Il D.M. del Ministero Marina Mercantile in data 13.01.1979 e successive modifiche, relativo all'istituzione della categoria dei sommozzatori in servizio locale;
- VISTA La circolare n°115 Serie II Titolo: Demanio Marittimo datata 26.01.1970 del soppresso Ministero della Marina Mercantile, Direzione Generale del demanio Marittimo e Porti;
- VISTO Il Dispaccio M_IT-porti/13073 dell'11.10.2012 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Direzione Generale per i porti relativa alla liberalizzazione dell'attività di sommozzatore e palombaro;
- VISTO Il Regolamento Internazionale per Prevenire gli Abbordi in Mare del 1972 (COL.REG 1972) reso esecutivo con la Legge n. 1085 in data 21.12.1977;
- VISTI gli articoli 30, 81, 1164 del Codice della Navigazione e articolo 59 del relativo Regolamento di esecuzione – parte marittima;

RENDE NOTO

che dal giorno 23/03/2019 e per una durata presumibile di 10 (dieci) giorni nello specchio acqueo meglio evidenziato nello stralcio planimetrico allegato, parte integrante della presente ordinanza, saranno effettuate immersioni subacquee a cura della Ditta "Sub Technical Edil Services s.r.l." - con sede legale in Mola di Bari (BA) in Via Unità d'Italia n. 6 per i lavori di "recupero e messa in sicurezza dell'imbarcazione denominata "Miki2" affondata in corrispondenza del pontile B della Darsena Comunale del Porto di Trani".

ORDINA

Articolo 1 - Interdizione degli specchi acquei

Nei giorni di cui al "RENDE NOTO" nello specchio acqueo evidenziato nello stralcio planimetrico allegato alla presente ordinanza e nello specchio acqueo immediatamente prospiciente la banchina S. Lucia del Porto di Trani entrambi opportunamente delimitati a cura della ditta Ditta "Sub Technical Edil Services s.r.l." - con idonee boe di segnalazione che saranno rimosse al termine dei lavori:

- è vietato navigare, ancorare e sostare con qualunque unità;
Il comando di bordo delle unità in transito deve sospendere ogni attività che possa creare intralcio e/o nocumento agli operatori subacquei durante l'espletamento dell'attività di che trattasi;

Articolo 2 - Obblighi e prescrizioni

È fatto obbligo alla ditta di osservare scrupolosamente le prescrizioni dell'autorizzazione citata in premessa nonché accertarsi che le condizioni meteo marine siano tali da consentire lo svolgimento in sicurezza dell'attività in programma e a sospenderla qualora, il mutamento delle condizioni meteo o altra circostanza renda consigliabile tale decisione;

Articolo 3 - Condotta delle unità in prossimità dell'area interdetta

Le unità in navigazione in prossimità dei punti di immersione degli operatori subacquei devono procedere prestando particolare attenzione e valutando l'adozione di eventuali misure aggiuntive suggerite dalla buona perizia marinaresca al fine di prevenire situazioni di potenziale pericolo.

Articolo 4 - Deroghe

Non sono soggette al divieto di cui all'articolo 1 le Unità Navali della Guardia Costiera e delle altre Forze di Polizia in servizio o adibite ad altro pubblico servizio che abbiano necessità, non prorogabile, di accedere all'area in ragione delle finalità istituzionali perseguite.

Articolo 5 - Sanzioni

I contravventori della presente ordinanza saranno puniti, salvo che il fatto non integri una fattispecie diversa o di più grave reato e salve le maggiori responsabilità derivanti dall'illecito comportamento ai sensi degli articoli 1174 e 1231 del Codice della Navigazione

Articolo 6 - Disposizioni finali

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'Albo dell'Ufficio, l'inclusione alla pagina "Ordinanze" del sito Istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/barletta.-

Emessa a Barletta, il 22/03/2019

IL COMANDANTE

C.F. (CP) Sergio CASTELLANO

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2 del d.lgs. 39/1993

Lavori di recupero dell'imbarcazione "Miki2" affondata nella Darsena Comunale - Porto di Tran

Area ABCD = area di recupero del natante.

Area EFGH = area di alaggio e carico del natante per mezzo di autocarro munito di gru.

Legenda

Vertici aree di intervento



